

COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 6 DEL 20-03-19

**OGGETTO: IUC ANNO 2019 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTI IMU E
TASI: CONFERMA**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese
di marzo, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

CESARONI ALVARO	P	GIUSTOZZI GIUSEPPE	P
RASCHIONI FAUSTO	P	CAUCCI ALESSIA	A
SACCONI DOMENICO	P	CONTISCIANI LUIGI	A
FIORAVANTI PIERPAOLO	A	MONTI MARCO	P
SIMONELLI RITA	P	PIZZICHINI MARIA PAOLA	A
ANNIBALI TOMMASO	P	PIERMARINI FRANCO	A
ANTOGNOZZI ALBERTO	P		

=====
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[5] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

DR. CARDINALI MARISA

Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

ANNIBALI TOMMASO
ANTOGNOZZI ALBERTO
MONTI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 679 dell'art. 1 della Legge del 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha modificato il comma 677 della L. n. 147/2013 stabilendo che le disposizioni transitorie, inizialmente previste solo per il 2014, siano estese anche al periodo d'imposta 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 11/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2018;

DATO ATTO che i profili di prelievo dell'imposta I.U.C. sono stati confermati anche per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n. 190/2014 l'articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale:

- a) per il 2014 e il 2015 la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- b) per il 2014 e il 2015 l'aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- c) per il 2014 e il 2015 nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti a) e b) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'Imu, relativamente alle stesse tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. N. 201/2011 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, così come modificato con l'art. 1, c. 42 della legge 232/2016, Legge di stabilità 2017, ed in particolare:

- a) il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- b) il comma 26, che stabilisce per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- c) il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 - commi da 10 a 17 e da 21 a 23 - della Legge n.208/2015 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2016) in base al quale l'IMU e la TASI per

l'abitazione principale sono abolite, rimanendo però dovute per le categorie catastali A1-A8-A9;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) attualmente in vigore;

VISTE le seguenti aliquote in vigore per l'anno 2018:

I.M.U. – Aliquote anno 2018

- a)- **0,40** per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- b)- **0,76** per cento per tutti gli immobili diversi da:
 - abitazioni principali e relative pertinenze
 - fabbricati rurali strumentali
- c)- detrazione di legge pari a 200€ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;

TASI – Aliquote anno 2018

- 1) Abitazioni principali e relative pertinenze - **aliquota 1,50 per mille (immobili esenti da componente IMU);**
- 2) Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – **aliquota 1,00 per mille (immobili esenti da componente IMU);**
- 3) tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli - **aliquota 1,50 per mille.**
- 4) detrazioni – **nessuna;**
- 5) percentuale a carico dell'occupante: 10% dell'imposta complessivamente dovuta;

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

RITENUTO, per quanto concerne l'IMU, di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 6 del 11/04/2018 per l'anno 2018;

DATO ATTO:

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 6 del 11/04/2018 per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare corrisponda la restante parte;

CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti le previsioni del bilancio 2019 e che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei costi per i seguenti servizi indivisibili:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica (cap. 2006/1)
Cura del verde pubblico (cap. 1730)
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) (capp. 2008/1; 2008/2; 2008/3; 2010)
Sgombero neve (cap. 2014/1)
Servizi di polizia locale (capp. 500-508-508/1; in parte)
Servizio randagismo (cap. 101/1)
Biblioteca (cap. 930; 930/1)
Anagrafe (capp. 220-226-226/1/2; cap. 244; in parte)

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale in relazione alle diverse tipologie di immobili;

VISTE

- la Legge 232/2016
- la Legge 208/2015
- la Legge 190/2014;
- la Legge 147/2013 e s.m.;
- la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.;

VISTE la circolare Ministero economia e Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, la risoluzione n. 1/DF/2016 del 17 febbraio 2016 e la nota protocollo n. 2472 del 29 gennaio 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) con il quale è stato prorogato al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali e il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, con cui il termine per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO inoltre che dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018, ma che, nonostante lo sblocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, questa amministrazione intende riconfermare le aliquote previste per l'anno 2018;

VISTO l'art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ESPERITA votazione palese espressa mediante alzata di mano, con voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare per l'anno 2019, per quanto concerne la componente **IMU** (Imposta Municipale Unica), le seguenti aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2018:

- **0,40** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;

- **0,76** per cento per tutti gli immobili diversi da:
 - abitazioni principali e relative pertinenze
 - fabbricati rurali strumentali

- **200,00 euro** detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.;

3) di confermare per l'anno 2019, per quanto concerne la componente **TASI** (Tributo per i servizi indivisibili), le seguenti aliquote in vigore per l'anno 2018:

- Abitazioni principali e relative pertinenze - **aliquota 1,50 per mille** (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità – **aliquota 1,00 per mille (immobili esenti da componente IMU)**;

- tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli - **aliquota 1,50 per mille.**

- detrazioni – **nessuna**;

4) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, **l'occupante versi la Tasi nella misura del 10%** dell'imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare corrisponda la restante parte;

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica (cap. 2006/1)
Cura del verde pubblico (cap. 1730)
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) (capp. 2008/1; 2008/2; 2008/3; 2010)
Sgombero neve (cap. 2014/1)
Servizi di polizia locale (capp. 500-508-508/1; in parte)
Servizio randagismo (cap. 101/1)
Biblioteca (cap. 930; 930/1)
Anagrafe (capp. 220-226-226/1/2; cap. 244; in parte)

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
**(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)**

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 16-03-019

Il Responsabile del Servizio
F.to SACCONI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 16-03-019

Il Responsabile del Servizio
F.to SACCONI DOMENICO

Prot. N.

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 27-03-19

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 27-03-19 al 11-04-19 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 20-03-2019

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA
